



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19-11-2018 (punto N 15)

Delibera N 1267 del 19-11-2018

Proponente
STEFANO CIUOFFO
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)
Dirigente Responsabile Stefano ROMAGNOLI
Estensore FRANCESCO GUARDI
Oggetto

Approvazione degli elementi della Comunicazione al Comune degli alloggi locati con finalità turistiche di cui all'art.70 comma 2 della L.R. 86/2016.

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

Assenti
MARCO REMASCHI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Comunicazione al Comune

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 70 comma 2 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), ove si prevede che chi concede in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche comunichi – con modalità telematica - al Comune dove gli alloggi sono situati le informazioni relative all'attività svolta, utili anche a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, nonché l'eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attività;

Richiamata la propria deliberazione n.1041 del 24 settembre 2018, con la quale è stata approvata in via preliminare la “Comunicazione relativa agli alloggi locati con finalità turistiche” ai sensi dell'art. 70, commi 2, 3 e 4 della legge regionale 86/2016;

Acquisito il parere favorevole della II Commissione consiliare, con raccomandazioni, espresso nella seduta del 30 ottobre 2018;

Ritenuto di adeguarsi alle raccomandazioni formulate dalla II Commissione consiliare, integrando la Comunicazione con i seguenti elementi:

- con riguardo ai i dati identificativi dell'immobile, indicando anche scala e interno; e relativamente al tipo di alloggio, indicando condominio e presenza di portierato;
- i con riguardo ai dati relativi alla cucina, distinguendo fra forno elettrico e a gas;
- con riguardo alle altre dotazioni, indicando se siano ammessi animali domestici;

e prevedendo che le piattaforme telematiche utilizzate per la trasmissione della comunicazione contengano un richiamo alla sanzioni previste dalla normativa per omessa o incompleta comunicazione degli alloggi locati per finalità turistiche e per omessa o parziale comunicazione dei flussi turistici;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare la “Comunicazione relativa agli alloggi locati con finalità turistiche” di cui all'art. 70, commi 2, 3 e 4 della legge regionale 86/2016, in allegato sub lettera A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che chi concede in locazione alloggi con finalità turistiche effettui la comunicazione entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto di locazione;

3. di stabilire che qualora si rendano necessarie integrazioni o variazioni alla comunicazione effettuata, esse siano comunicate entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento;

4. di stabilire che la trasmissione della comunicazione al Comune avvenga mediante le piattaforme telematiche di proprietà dei Comuni capoluoghi di provincia e della Città metropolitana di Firenze già utilizzate per le comunicazioni con finalità statistiche ai sensi art. 84 bis della l.r. 86/2016, le quali saranno sottoposte ad un'attività di uniformazione nei contenuti, i cui oneri sono da ritenersi ricompresi nell'ambito delle risorse già trasferite a Sviluppo Toscana s.p.a. nel 2017 per un totale complessivo di euro 208.190,17, in attuazione delle finalità delle linee di intervento n. 2 “Infrastrutturazione” e n. 5 “Cluster” del progetto di eccellenza “Turismo.in(novazione)Toscana, come disposto con il decreto dirigenziale n. 14854/2017;

5. di prevedere che le piattaforme telematiche utilizzate per la trasmissione della comunicazione contengano il richiamo alle sanzioni previste dalla normativa per omessa o incompleta comunicazione degli alloggi locati per finalità turistiche e per omessa o parziale comunicazione dei flussi turistici;

6. di stabilire che - in sede di prima applicazione - l'obbligo di effettuare la comunicazione decorra dal 1 gennaio 2019.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Davide Barretta

Il dirigente
Stefano Romagnoli

Il direttore
Albino Caporale